

Documento di consultazione (approvato il 4 agosto 1999)

## **SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**Schema di provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13, diffuso per la consultazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61**

### **Premessa**

Il presente documento per la consultazione propone uno schema di provvedimento relativo al contratto-tipo per il vettoriamento dell'energia elettrica che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intende adottare in adempimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete.

Lo schema di provvedimento in oggetto viene diffuso per permettere ai soggetti interessati di formulare osservazioni prima che la medesima Autorità proceda alla sua approvazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, in forma scritta entro il 15 settembre 1999, osservazioni e suggerimenti sullo schema di provvedimento proposto

### **1. INTRODUZIONE**

Lo schema di contratto-tipo per il servizio di vettoriamento, in attuazione dell'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 13/99), è stato predisposto dagli uffici dell'Autorità anche sulla base delle osservazioni presentate nell'ambito di alcune riunioni con gli operatori e con i rappresentanti delle parti interessate.

Nello schema di contratto-tipo, che si compone di 21 punti, vengono precisate le modalità operative per l'erogazione del servizio di vettoriamento cui sono tenute le parti contraenti (gestore della rete del punto di riconsegna e richiedente il servizio di vettoriamento).

Nello schema di contratto-tipo trovano inoltre puntuale statuizione le seguenti tematiche:

#### **a) Periodo di avviamento**

Al fine di consentire al richiedente una adeguata conoscenza del proprio profilo di carico lo schema di contratto-tipo prevede che sia concesso per il primo anno contrattuale un periodo di avviamento, durante il quale le penali relative a eventuali prelievi e/o immissioni di potenza effettuati in eccesso rispetto all'impegno di potenza (i cosiddetti "superi") siano addebitate in misura ridotta rispetto al meccanismo previsto dall'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 13/99.

Il periodo di avviamento viene applicato a ciascun punto di riconsegna.

Successivamente al primo anno esso può essere nuovamente richiesto qualora i prelievi di potenza superino di almeno il 25 % il valore della potenza impegnata in precedenza e per almeno il 50 % delle ore annue.

b) **Punti di consegna e/o riconsegna interessati dal contratto di vettoriamento e da altri contratti**

Lo schema di contratto-tipo prevede la disciplina da applicare sia nel caso in cui uno o più punti di consegna e/o riconsegna siano interessati da più contratti di vettoriamento, sia nel caso in cui uno o più punti di consegna e/o di riconsegna siano interessati dal presente contratto di vettoriamento e da un contratto diverso da quello di vettoriamento.

c) **Riconciliazione dell'energia elettrica**

Nello schema di contratto-tipo viene precisata la disciplina relativa alla riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata e allo scambio; in particolare vengono espone in appendice le modalità applicative per effettuare la compensazione a titolo di scambio tra l'energia elettrica consegnata e quella riconsegnata. E' prevista per ciascun bimestre la determinazione della riconciliazione a titolo di acconto, calcolata sulla base delle differenze tra l'energia consegnata e riconsegnata nell'ambito del presente contratto, nonché il saldo finale a livello annuale.

d) **Compensazione a seguito di disservizi di rete e per periodi di manutenzione programmata**

Nello schema di contratto-tipo la disciplina prevista per la riconciliazione non trova applicazione nel caso in cui si verificano, per un periodo superiore ai 30' minuti consecutivi, riduzioni di potenza alla consegna o di prelievo alla riconsegna per cause accidentali e imprevedibili di disservizio della rete elettrica ovvero nel caso in cui sia effettuata la manutenzione programmata degli elementi di rete.

In entrambi i casi viene prevista una procedura di compensazione dell'energia elettrica consegnata e/o riconsegnata senza applicare alcun parametro di scambio e che sostituisce quella stabilita per la riconciliazione.

e) **Precisione dei gruppi di misura**

L'installazione dei gruppi di misura presso ciascun punto di consegna e di riconsegna riveste una particolare importanza ai fini del servizio di vettoriamento. In conformità alle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nello schema di contratto-tipo viene stabilito che i contatori installati debbano avere classe di precisione elevata.

Per consentire al gestore della rete e/o al richiedente di approvvigionarsi adeguatamente della suddetta strumentazione e al fine di consentire l'effettuazione del servizio di vettoriamento con avvio immediato è prevista, in via transitoria e comunque non oltre un anno dalla data di stipulazione del contratto di vettoriamento, la possibilità di installare gruppi di misura con precisione inferiore a quella stabilita.

## 2. SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO

### **Punto 1 – Premesse al contratto-tipo di vettoriamento**

Si prevede che il contratto-tipo di vettoriamento venga sottoscritto tra:

- il (**Gestore della rete del punto di riconsegna** *ovvero, nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, del punto di riconsegna nel quale è prevista, su base annua, la maggiore quantità di energia elettrica vettoriabile al momento della richiesta*) ... (C.F. ... P.I. ...), con sede legale in ..., via/piazza ..., in persona del ..., nel seguito, per brevità: **Gestore contraente**

e

- il (**Richiedente il servizio di vettoriamento**) ... (C.F. ... P.I. ...), con sede legale in ..., via/piazza ..., in persona del ..., nel seguito, per brevità: **Richiedente**.

Fanno inoltre parte integrante del contratto-tipo di vettoriamento le seguenti premesse:

1. che il presente contratto è relativo ad un servizio di vettoriamento in cui tutti i punti di consegna e di riconsegna sono situati sul territorio nazionale;
2. che il Gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna dell'energia elettrica da vettoriare *ovvero, in caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata, è prevista la maggiore energia elettrica da vettoriare su base annua;*
3. che il Gestore contraente ha positivamente verificato, *nel caso di vettoriamento plurigestore,* anche per il tramite degli altri gestori di rete interessati, la compatibilità del vettoriamento di cui

al presente contratto con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;

4. che gli impianti di consegna e di riconsegna, specificamente individuati agli allegati nn. ... al presente contratto, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento, le regole tecniche di connessione alla rete di appartenenza e di funzionamento, secondo la normativa adottata dai gestori di rete interessati dal presente vettoriamento;
5. che i gruppi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa tecnica di riferimento;
6. che il Gestore contraente provvederà alla ripartizione dei corrispettivi, dell'energia elettrica derivante dai pedaggi, nonché dei proventi e degli oneri connessi con la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata tra tutti i gestori delle reti nelle quali si trovano i punti di consegna e di riconsegna previsti al Punto 4 del presente contratto ed il gestore della rete di trasmissione nazionale;
7. che il gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che svolge il necessario coordinamento fra i gestori delle reti interessati ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, assicura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della suddetta deliberazione, la riconciliazione di cui al Punto 11 del presente contratto;
8. che l'Enel S.p.a., fino all'entrata in operatività del gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), è obbligata alla riconciliazione di cui al Punto 11 del presente contratto;

*Per le destinazioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99*

9. che il Richiedente è titolare dell'/degli impianto/i di produzione di energia elettrica sito/i in ..., le cui caratteristiche tecniche risultano dall'allegato n. ...al presente contratto;
10. che l'energia elettrica prodotta dall'/dagli impianto/i di cui alla precedente premessa è destinata a soddisfare i fabbisogni di energia elettrica dell'/degli impianto/i utilizzatori sito/i in ...;

*Oppure:*

11. che l'energia elettrica prodotta dallo/dagli impianto/i di cui alla precedente premessa è destinata, al fine di soddisfare i fabbisogni di energia elettrica di ... che controlla, che è controllante o che è controllata dalla medesima società controllante il Richiedente, nello/negli impianto/i (utilizzatori) sito/i in ...;

*Oppure:*

12. che l'energia elettrica prodotta dallo/dagli impianto/i di cui alla precedente premessa è destinata a soddisfare i fabbisogni di energia elettrica di ..., appartenente al Consorzio *ovvero* alla Società consortile, ecc. .... produttore/produttrice/altro
13. che le parti hanno verificato che lo/gli impianti di cui alla precedente premessa è/sono soggetto/i al regime giuridico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, restando salve le determinazioni riservate in materia alle Amministrazioni competenti;

*Per la destinazione a clienti idonei*

14. che il Richiedente ha la disponibilità di energia elettrica prodotta dall'/dagli impianto/i sito/i in..., avente/i le caratteristiche tecniche risultanti dall'allegato n.... al presente contratto;
15. che il Richiedente il servizio di vettoriamento e/o il/i soggetto/i cui è destinata l'energia elettrica vettoriata è/sono cliente/i idoneo/i ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99, come risulta da ... (*elenco clienti idonei*).

## **Punto 2 - Definizioni**

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) deliberazione dell'Autorità n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99;
- c) il vettoriamento è il servizio di trasporto dell'energia elettrica da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna;
- d) lo scambio è la modalità di riconciliazione tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata non avvengano simultaneamente;
- e) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in rete;
- f) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete;
- g) l'energia elettrica vettoriabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere vettoriata in un dato periodo di tempo, senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata;
- h) la bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;
- i) la media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
- j) l'alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;
- k) l'altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- l) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media o bassa tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
- m) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in altissima o alta tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
- n) il sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati sul territorio nazionale;
- o) la trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad altissima ed alta tensione;
- p) la distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione;
- q) il produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione;

- r) la rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad altissima ed alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente;
- s) il gestore della rete di trasmissione nazionale è la persona giuridica responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;
- t) il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di una porzione della stessa o di una rete di distribuzione, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa;
- u) il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e dei servizi ausiliari;
- v) i servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete;
- w) il dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
- x) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sono quelli che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
- y) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili sono quelli che utilizzano le risorse geotermiche, l'energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché l'energia idraulica, esclusi in quest'ultimo caso gli impianti ad acqua fluente;
- z) gli impianti alimentati da fonti assimilate sono quelli che utilizzano fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, come definite all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali risulta soddisfatta la condizione tecnica per l'assimilabilità prevista dal titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- aa) il cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto legislativo n. 79/99, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
- bb) l'ora fissa è il periodo di 60 minuti primi avente inizio al minuto 00 di un'ora;
- cc) il periodo di 15 minuti primi fissi è un periodo di 15 minuti primi avente inizio al minuto 00, o al minuto 15, o al minuto 30, o al minuto 45, di un'ora.
- dd) avviamento del contratto di vettoriamento è il periodo nel corso del quale le penalità relative a eventuali prelievi e/o consegne di energia elettrica effettuati in eccesso rispetto all'impegno di potenza, sono addebitate in misura ridotta rispetto al meccanismo previsto dall'articolo 7, comma 7.4, della delibera dell'Autorità n. 13/99;
- ee) sito è costituito da un insieme di punti di misura che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;
- ff) potenza nominale dell'impianto è il valore di potenza dichiarato nella denuncia di officina elettrica all'Ufficio tecnico di Finanza.

### **Punto 3 - Oggetto del contratto**

- 3.1 Oggetto del presente contratto è il servizio di vettoriamento della potenza elettrica attiva e della corrispondente energia elettrica attiva.

L'energia elettrica viene vettoriata secondo le modalità contenute nel presente contratto dal/i punto/i di consegna al/i punti di riconsegna, indicati al successivo punto 4, a mezzo delle reti interconnesse.

- 3.2 Il servizio di vettoriamento interessa, nei punti di consegna e riconsegna, le reti di seguito individuate:  
*esemplificativamente:*
- AAA, gestita *pro tempore* da AAA/nome, ove è/sono situato/i il/i punto/i di consegna relativo/i al presente contratto;
  - BBB, gestita *pro tempore* da BBB/nome, ove è/sono situato/i il/i punto/i di riconsegna relativo/i al presente contratto;
  - CCC, gestita *pro tempore* dal Gestore contraente, ove è/sono situato/i il/i punto/i di riconsegna tra cui il punto di riconsegna XXX per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata di cui al successivo Punto 4, è prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile su base annua;
  - DDD, gestita *pro tempore* da DDD/nome, ove sono situati punti di consegna e di riconsegna relativi al presente contratto.
- 3.3 Il Gestore contraente risponde della corretta esecuzione del presente contratto anche per quanto concerne le prestazioni dei gestori di rete sopra individuati, (*se sono coinvolti due o più gestori anche non necessariamente quello della rete di trasmissione nazionale*), in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione n.13/99.

#### **Punto 4 - Punti di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica: potenze contrattualmente impegnate**

4.1 La consegna dell'energia elettrica avviene nei siti di seguito indicati:

4.1.1. Sito C1 ... centrale..., nella località..., alla tensione nominale...(*anche due livelli di tensione nominale*) che risulta connessa alla rete AAA gestita da AAA/nome ...(*gestita da un solo gestore*)

Il profilo orario, per ciascun giorno della durata del contratto, della potenza contrattualmente impegnata nel punto di consegna PC1 è riportato nella tabella TC1 allegata al contratto.

*(Nel caso in cui la quantità di energia elettrica di cui al presente contratto sia una quota dell'energia prodotta nel sito C1)*

Il punto di consegna PC1 è altresì interessato da:

- altri contratti di vettoriamento;
- altri contratti di cessione in rete di potenza ed energia elettrica.

Il gestore del punto di consegna provvede alla raccolta dei dati relativi ai profili orari di tutti i contratti che riguardano il medesimo punto di consegna.

Lo schema circuitale del punto di consegna PC1 e le relative descrizioni sono indicati nell'allegato AC1 al contratto.

*(nel caso in cui ci sia un sito C1 con due "uscite" in rete, occorre indicare nello schema circuitale i due punti di misurazione fisica dell'immissione in rete ed indicare, come punto*

*di consegna, l'aggregato delle due misurazioni sincronizzate fra loro. Tale aggregazione deve avvenire in locale (es. tramite aggregazione in apposito sommatore dei due misuratori) e non a livello centralizzato di conteggio delle partite commerciali. Si fa, inoltre, l'ipotesi che tale situazione ricorra solamente nel caso di grandi centrali collegate sul livello AAT-AT in cui il gestore sia unico, ed in particolare quello di trasmissione nazionale.)*

#### 4.1.2 Sito C2 ... centrale...

Il Richiedente comunica tempestivamente al Gestore contraente, e comunque non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto relativo ad un nuovo impegno in consegna, le integrazioni e modificazioni che siano rilevanti per la gestione delle potenze impegnate in tutti i punti di consegna afferenti il presente contratto.

#### 4.2 La riconsegna dell'energia elettrica avviene nei siti di seguito indicati:

##### 4.2.1 Sito R1 ... utilizzatore..., nella località..., alla tensione nominale... che è connesso alla rete BBB gestita da BBB/nome.

Il profilo orario, per ciascun giorno della durata del contratto, della potenza contrattualmente impegnata nel punto di riconsegna PR1...PRn, è riportato nella tabella TR1...TRn allegata al contratto.

*(Nel caso in cui la quantità di energia elettrica di cui al presente contratto sia una quota dell'energia prelevata nel sito R1) Qualora nello stesso punto di riconsegna PR1...PRn, vi siano contratti diversi dal presente il Gestore contraente provvede alla raccolta dei dati relativi ai profili orari di tutti i contratti di vettoriamento, nonché i contratti ad altro titolo, che riguardano il medesimo punto di riconsegna.*

Lo schema circuitale del punto di riconsegna PR1...PRn e le relative descrizioni sono indicati nell'allegato AR1...ARn al presente contratto. *(solo per AAT-AT ed MT)*

Il punto di riconsegna PR1...PRn è situato ai terminali dell'interruttore *(o equivalente)* o dell'apparecchiatura di sezionamento/manovra *(lato utilizzatore)* che separano il circuito elettrico esercito dal gestore di rete interessato da quello esercito dall'utilizzatore dell'energia vettoriata. *(solo per BT)*

##### 4.2.2 Sito R2 ... utilizzatore...

Il Richiedente comunica tempestivamente al Gestore contraente, e comunque non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto relativo ad un nuovo impegno in riconsegna, le integrazioni e modificazioni, che siano rilevanti per la gestione delle potenze impegnate in tutti i punti di riconsegna afferenti il presente contratto.

#### 4.3 Il valore nominale della frequenza industriale dei punti di consegna e riconsegna è pari a 50 Hz. Le conversioni di frequenza (corrente alternata/continua) sono a cura dei gestori di rete interessate.

### **Punto 5 – Banca-dati nazionale dei contratti di vettoriamento**

- 5.1 Tutti i contratti di vettoriamento dell'energia elettrica sono trasmessi dal Gestore contraente al gestore della rete di trasmissione nazionale che provvede a costituire un archivio dei contratti di vettoriamento su banca-dati, cui ha accesso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

## **Punto 6 - Percorsi convenzionali dell'energia elettrica**

- 6.1 I percorsi convenzionali dell'energia elettrica vettoriata, definiti ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, sono indicati nelle tabelle allegate al contratto *sub* n.... I percorsi convenzionali e le relative potenze impegnate nei punti di consegna e di riconsegna sono definiti su base oraria e riportano l'indicazione del giorno e del mese al quale gli stessi si riferiscono. I dati relativi ai suddetti punti di consegna e di riconsegna sono resi disponibili dal Richiedente anche su supporto informatico.

## **Punto 7 - Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell'energia elettrica**

- 7.1 *Caso generatore sincro  $>10MW$*   
Il valore medio mensile del fattore di potenza nel punto di consegna PC1 non può superare il valore di 0,90 in erogazione di potenza reattiva induttiva alla rete nelle fasce orarie F1, F2 e F3, come definite al precedente punto 2, lettera m), ed il valore di 0,95 in assorbimento di potenza reattiva induttiva nella fascia oraria F4, come definita al medesimo punto e lettera.
- 7.2 *Caso generatore asincro  $>10MW$*   
Il valore medio mensile del fattore di potenza nel punto di consegna PC1 non può essere inferiore al valore di 0,90 in assorbimento di potenza reattiva induttiva nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come definite al precedente punto 2, lettera m).
- 7.3 *Caso piccoli generatori  $<10MW$  e casi particolari caratterizzati da condizioni di connessione non standard, determinate da specifici vincoli tecnici*  
Le condizioni tecniche per l'immissione dell'energia elettrica da vettoriare sono regolate, per quanto riguarda l'energia reattiva immessa nel punto di consegna, da accordo/i fra il gestore della rete del/dei punto/i di consegna ed il Richiedente, allegato/i al contratto *sub* n....
- 7.4 Il Richiedente, su richiesta del/i gestore/i dei punti di consegna, si impegna a fornire allo/agli stesso/i e al Gestore contraente, entro le ore 16,00 di ogni venerdì, con le modalità indicate dal/i gestore/i del/i punto/i di consegna, il programma settimanale di produzione di energia elettrica, relativo al presente vettoriamento in tutti i punti di consegna.  
Il Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore contraente ed ai gestori dei punti di consegna le variazioni che incidono per almeno il ...

*spunto per la discussione: l'Autorità  
propone un valore compreso fra il 5 e il 20%*

sul suddetto programma, nonché eventuali indisponibilità della produzione dell'energia elettrica nel/nei punto/i di consegna.

- 7.5 Il Gestore contraente ed i gestori di rete interessati elaborano i piani di manutenzione programmata degli elementi di rete afferenti i punti di consegna e di riconsegna e li comunicano al Richiedente con almeno un mese di preavviso.  
Qualora gli interventi previsti dai piani di manutenzione programmata incidano sull'immissione e/o il prelievo dell'energia elettrica relativa al presente contratto, per almeno il ...

*spunto per la discussione: l'Autorità  
indica un valore compreso fra il 5 e il 20%*

sull'energia elettrica vettoriabile nel periodo necessario per detti interventi programmati, i gestori di rete interessati ne concordano preventivamente l'attuazione con il Richiedente, fermo restando il rispetto delle condizioni vigenti di connessione e di esercizio degli impianti nei punti di consegna e di riconsegna.

- 7.6 Per ogni altra condizione tecnica relativa all'accesso alle reti, alle regole per la progettazione ed al funzionamento degli impianti elettrici connessi alle reti dei gestori interessati si fa riferimento alle procedure tecniche correntemente adottate.

## **Punto 8 - Misura dell'energia elettrica**

- 8.1 Il Richiedente è responsabile dell'installazione, della manutenzione e della verifica periodica del gruppo di misura relativo a ciascun punto di consegna. Il gestore della rete sulla quale è situato ciascun punto di consegna è responsabile della rilevazione delle grandezze misurate dal relativo gruppo di misura.
- 8.2 Il Gestore contraente è responsabile dell'installazione, della manutenzione e della verifica periodica dei gruppi di misura relativi ai punti di riconsegna, nonché della rilevazione delle grandezze misurate dagli stessi gruppi di misura.
- 8.3 I contatori dei gruppi di misura, conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), sono di classe 1 in bassa tensione, di classe 0.5 in media ed alta/altissima tensione per valori massimi delle potenze complessivamente impegnate a qualsiasi titolo nel punto di consegna o riconsegna inferiori a 3000 kW e di classe 0.2 in media o alta/altissima tensione per valori massimi delle potenze complessivamente impegnate a qualsiasi titolo nel punto di consegna o riconsegna superiori o uguali a 3000 kW. I trasformatori di corrente e di tensione eventualmente necessari per alimentare i gruppi di misura devono essere di classe 0,5 in bassa tensione, 0,5 per potenze impegnate inferiori a 3000 kW e di classe 0,2 per potenze uguali o superiori a 3000 kW in media, alta/altissima tensione.
- 8.4 E' data facoltà al Gestore contraente di installare, per il primo anno contrattuale, gruppi di misura con classe di precisione superiore a quella indicata al punto 7.2.
- 8.5 I gruppi di misura consentono l'accesso ai dati rilevati da parte del Richiedente in modo contestuale alla loro rilevazione e indipendente rispetto all'accesso ai medesimi dati da parte del Gestore contraente.
- 8.6 I gruppi di misura relativi al punto di consegna ed al punto di riconsegna sono sincronizzati fra loro a cura del gestore di rete proposto al servizio di lettura.

- 8.7 I gruppi di misura sono provvisti di un sistema di segnalazione spontanea di eventuali irregolarità del proprio funzionamento. Le parti si impegnano comunque a comunicare tempestivamente qualunque irregolarità riscontrata nel funzionamento del gruppo di misura.
- 8.8 Nel caso in cui si verificano irregolarità di funzionamento di un gruppo di misura, l'intervento manutentivo deve avvenire entro il termine di 48 ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, informando tempestivamente le parti interessate dell'esito dell'intervento. Nel caso in cui la misura risulti inesatta si procede alla ricostruzione delle consegne e/o delle riconsegne di energia elettrica e delle immissioni e/o prelievi di potenza in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata dal soggetto responsabile della manutenzione del gruppo di misura o ad esso comunicata. Qualora l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei gruppi di misura, i predetti valori sono stimati mediante equi confronti con le misurazioni relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo, fatto salvo il rispetto delle norme tecniche vigenti sulla materia.
- 8.9 Ciascuna parte può richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei gruppi di misura, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme. Qualora gli errori riscontrati eccedano i limiti stabiliti dalle vigenti norme, il soggetto responsabile della manutenzione del gruppo di misura assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino delle funzionalità. Ciascuna parte ha altresì diritto a richiedere la ritaratura dei gruppi di misura a proprie spese, al fine di ricondurre gli errori dei singoli componenti il gruppo di misura, verificati in laboratorio, a quelli ammessi in sede di collaudo di accettazione dalle vigenti normative per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
- 8.10 I gruppi di misura sono sigillati a cura del Gestore contraente alla presenza del Richiedente, nel rispetto della normativa fiscale vigente. Nel sito adibito alle installazioni degli apparecchi di misurazione sono possibili ispezioni e verifiche, purchè effettuate in maniera congiunta.

## **Punto 9 - Avviamento**

- 9.1 Il regime di avviamento si applica ai punti di riconsegna indicati nell'allegato n. ... al contratto ed ha la durata di un anno.
- Fruisce del regime di avviamento ciascun punto di riconsegna che per la prima volta è interessato da un contratto di vettoriamento secondo la disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 13/99.
- Fruiscono altresì del regime di avviamento i punti di riconsegna, individuati all'allegato ... al presente contratto, per ciascuno dei quali il valore della potenza complessivamente impegnata per il prelievo di energia elettrica a qualsiasi titolo, per almeno il **50%** delle ore annue, superi di almeno il **25%** il valore di potenza precedentemente impegnata, per un periodo di dodici mesi che decorre dal primo giorno del mese interessato dai suddetti maggiori impegni.
- Se la condizione di cui sopra viene a mancare in un punto di riconsegna, a seguito di ulteriori variazioni dell'impegno complessivo di potenza a qualsiasi titolo, cessa di

applicarsi il regime di avviamento con riferimento a quel punto, con effetto dal primo giorno del mese interessato dalle ulteriori variazioni e fino alla fine del suddetto periodo di dodici mesi; tale regime in detto punto di riconsegna, non può nuovamente trovare applicazione prima della data in cui il precedente periodo di avviamento si sarebbe concluso.

- 9.2 Durante il periodo di avviamento si applicano le seguenti condizioni:
- a) per la potenza prelevata in eccesso all'impegno di potenza e fino al **115%** di tale impegno, il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 5, della deliberazione dell'Autorità n. 13/99 è pari ad una volta il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;
  - b) per la potenza prelevata in eccesso rispetto al **115%** dell'impegno di potenza il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 5, della deliberazione dell'Autorità n. 13/99 è pari a **25** volte il corrispettivo applicabile alla potenza impegnata;
  - c) il Richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo di potenza complessivo pari al minor valore tra il corrispettivo di potenza determinato applicando il disposto del precedente punto b) ed il corrispettivo di potenza che si ottiene applicando il **125%** dei corrispettivi di potenza di cui all'articolo 7, commi 1, 4, 7 e 8, della deliberazione dell'Autorità n. 13/99 alla potenza effettivamente prelevata.
- 9.3 Le medesime condizioni previste al punto 8.2 si applicano al/i punto/i di consegna limitatamente ai corrispondenti valori della potenza impegnata dei punti di riconsegna che fruiscono del regime di avviamento.

#### **Punto 10 - Punti di consegna e/o riconsegna interessati dal presente contratto e da altri contratti**

- 10.1 Nel caso venga stipulato un contratto di vettoriamento che riguardi uno o più punti di consegna già interessati dal presente contratto, si applica la seguente disciplina:
- a) il supero di potenza, determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, nel punto di consegna è determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate di tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di consegna. Il supero viene attribuito ai percorsi convenzionali che interessano il punto di consegna in proporzione alla potenza impegnata in ciascuno di essi e il relativo corrispettivo viene ripartito su questa base tra i titolari dei diversi contratti di vettoriamento;
  - b) ai fini della determinazione dei pedaggi a copertura delle perdite, l'energia elettrica immessa in un'ora nel punto di consegna interessato da più contratti di vettoriamento è attribuita a ciascun percorso convenzionale che interessa tale punto in proporzione alla potenza impegnata su tale percorso;
  - c) ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, si applica lo stesso criterio di cui alla precedente lettera b), qualora non sia stato specificato un diverso criterio di attribuzione. La richiesta di applicazione di un diverso criterio di attribuzione dell'energia elettrica ai fini della riconciliazione è sottoscritta da tutti i titolari di contratti di vettoriamento coinvolti.

*Spunto per la discussione: la richiesta di applicazione  
di un criterio diverso deve avvenire ex ante o ex post ?*

- 10.2 Nel caso venga stipulato un contratto di vettoriamento che riguardi uno o più punti di riconsegna già interessato dal presente contratto, si applica la seguente disciplina:

- a) il supero di potenza, misurato in base all'articolo 5, comma 5, della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, nel punto di riconsegna, è determinato con riferimento alla somma delle potenze impegnate avuto riguardo a tutti i contratti di vettoriamento che riguardano tale punto di riconsegna. Il supero viene attribuito ai percorsi convenzionali che riguardano il punto di riconsegna in proporzione alla potenza impegnata in ciascuno di essi e il relativo corrispettivo viene ripartito tra i diversi contratti di vettoriamento;
  - b) ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica da sottoporre a riconciliazione, l'energia elettrica prelevata in un'ora nel punto di riconsegna interessato da più contratti di vettoriamento è attribuita a ciascun percorso convenzionale che interessa tale punto in proporzione alla potenza impegnata su tale percorso convenzionale, qualora non sia stato specificato un diverso criterio di attribuzione. La richiesta di applicazione di un diverso criterio di attribuzione dell'energia ai fini della riconciliazione è sottoscritta da tutti i titolari di contratti di vettoriamento coinvolti.
- 10.3 Nel caso in cui un punto di consegna/riconsegna interessato dal presente contratto sia interessato anche da un contratto diverso da quello di vettoriamento si applica la seguente disciplina:
- a) l'immissione/prelievo di potenza in eccesso rispetto alla somma delle potenze impegnate del presente contratto e del contratto di consegna/riconsegna ad altro titolo viene assoggettata al regime previsto per tale eccesso dal contratto di consegna/riconsegna ad altro titolo;
  - b) si considera vettoriata in ciascuna ora una quantità di energia elettrica pari al minor valore tra quella effettivamente immessa/prelevata e quella che avrebbe potuto essere consegnata/riconsegnata in tale ora senza superare l'impegno di potenza del contratto di vettoriamento.

## **Punto 11 - Modifiche del contratto**

Le modifiche del presente contratto di vettoriamento sono disciplinate come segue:

### **11.1 *Garanzia di riserva di potenza***

La rinuncia alla garanzia di riserva di potenza, prima della scadenza del contratto, comporta il pagamento del relativo corrispettivo per sei mesi.

La richiesta di garanzia di riserva di potenza, presentata in data successiva all'entrata in vigore del contratto, viene accolta dal Gestore contraente entro il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

### **11.2 *Impegno di potenza***

La modifica dell'impegno di potenza in uno o più punti di consegna o di riconsegna e l'aggiunta di uno o più punti di consegna o di riconsegna è operativa a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta. Il Gestore contraente può respingere la richiesta solo se essa è in contrasto con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; in questo caso ne dà motivata comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, all'Autorità e al Richiedente.

Nell'ambito del presente contratto, per ogni punto di riconsegna, possono essere richieste al massimo quattro modifiche dell'impegno di potenza all'anno.

Le variazioni in diminuzione dell'impegno di potenza complessivo in tutti i punti di consegna non comportano riduzioni dei corrispettivi relativi al servizio di garanzia di riserva di potenza fino alla scadenza del contratto o per un periodo, a partire dalla data di

presentazione della richiesta, di lunghezza pari a 6 mesi, qualora tale periodo si concluda prima della scadenza del contratto.

### 11.3 *Unificazione con altri contratti di vettoriamento*

A valere dall'1 marzo dell'anno successivo a quello in cui è presentata la richiesta, su domanda dei rispettivi Richiedenti, il presente contratto di vettoriamento può essere unificato con un altro (o altri) contratto (contratti) di vettoriamento che riguardi almeno un punto di consegna e/o di riconsegna interessato dal presente contratto. Nella domanda i Richiedenti specificano a quale di essi spetterà la titolarità del contratto risultante dall'unificazione. L'unificazione comporta l'applicazione del regime previsto dall'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, per tutti i punti di consegna e di riconsegna interessati dai contratti.

## **Punto 12 - Cessione del contratto**

12.1 Il Richiedente può cedere il presente contratto di vettoriamento ovvero la posizione contrattuale relativa ad uno o più punti di consegna o di riconsegna interessati dal contratto medesimo. Detta cessione ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo alla notifica della cessione al Gestore contraente.

12.2 Qualora, per effetto di modifiche del profilo di potenza impegnata in riconsegna, il punto di riconsegna con la maggiore quantità di energia elettrica da vettoriare su base annua risulti servito da un gestore di rete diverso dal Gestore contraente, quest'ultimo è tenuto alla cessione del presente contratto a favore del gestore della rete nella quale si trova il punto con la maggiore quantità di energia elettrica da vettoriare su base annua. La cessione deve essere tempestivamente comunicata al Richiedente a cura del Gestore contraente ed ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la modifica si verifica.

## **Punto 13 - Riconciliazione dell'energia elettrica**

13.1 La riconciliazione dell'energia elettrica consegnata e riconsegnata nell'ambito del presente contratto di vettoriamento viene effettuata con riferimento al periodo che si conclude alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99 e in base alle modalità applicative riportate nell'appendice del presente contratto.

## **Punto 14 - Riduzione della potenza vettoriata a seguito di accidentali disservizi di rete: compensazione**

14.1 Nel caso in cui si verificano restrizioni, per un periodo superiore ai 30 minuti primi

<i>Spunto di discussione: 30 minuti primi</i>
---

consecutivi, all'immissione di potenza alla consegna e/o al prelievo in riconsegna, per cause accidentali e imprevedibili di disservizio della rete che non dipendano dal funzionamento degli impianti connessi in consegna e/o in riconsegna, si effettua la compensazione,

dell'energia non vettoriata in immissione o in prelievo. I deficit di energia non immessa in consegna / non prelevata in riconsegna da ammettere a compensazione è calcolato come differenza tra l'impegno di potenza contrattuale e l'energia elettrica effettivamente immessa/preelevata per il periodo di tempo oggetto dell'interruzione per disservizi di rete.

- 14.2 La compensazione dell'energia elettrica comporta che analoghe quantità di energia consegnate o riconsegnate in eccesso siano compensate con tali deficit, in fasce orarie analoghe, senza applicare alcun parametro di scambio, fermi restando i valori di potenza contrattuale impegnata nei punti di consegna e riconsegna ed i relativi corrispettivi.
- 14.3 Effettuata la compensazione per il periodo in cui si è verificata la riduzione della potenza, la quantità residua di energia elettrica viene valorizzata al prezzo unitario pari a  $2 * Ct$ ; dove  $Ct$  è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici, di cui all'articolo 6, comma 5, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni.
- 14.4 La compensazione nel punto di riconsegna comprende il periodo di risincronizzazione degli impianti di produzione

*Spunto di discussione:  
che le parti concordano in ...ore*

di presa di carico degli stessi e di riavviamento, a seguito del completo ripristino del servizio di vettoriamento.

- 14.5 Le quantità di energia elettrica consegnata e riconsegnata oggetto della compensazione non sono computate ai fini della riconciliazione di cui al precedente punto 13.
- 14.6 Le riduzioni della potenza, rilevate dal gestore della rete interessato, anche su segnalazione del Richiedente, e, per il tramite del Gestore contraente, sono oggetto di tempestiva comunicazione ai soggetti contraenti.
- 14.7 L'ammontare risultante dalla valorizzazione di cui al punto 14.3 è esposto nella fattura successiva al mese in cui si è verificato il credito o il debito, secondo le modalità di cui al successivo punto 18.

#### **Punto 15 - Periodi di manutenzione programmata degli elementi di rete: regime in deroga**

- 15.1 Per i periodi di manutenzione programmata degli elementi di rete di cui al precedente punto 7, si applica la medesima disciplina di compensazione dell'energia elettrica specificata al punto 14.
- 15.2 Rispetto a quanto specificato al precedente comma, è altresì sospesa la corresponsione dei corrispettivi di potenza nel punto di consegna o di riconsegna interessato dalla manutenzione degli elementi di rete limitatamente al periodo programmato di indisponibilità.

#### **Punto 16 - Recesso unilaterale dal contratto**

- 16.1 Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è effettuata la relativa comunicazione.
- 16.2 I corrispettivi relativi al servizio di garanzia di riserva di potenza sono dovuti fino alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data in cui è emessa la comunicazione di recesso.

### **Punto 17 - Corrispettivi e pedaggi**

- 17.1 Per i corrispettivi di potenza si applica quanto previsto all'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99. Per i corrispettivi per l'uso del sistema si applica quanto previsto all'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99.
- 17.2 Il pedaggio in energia a copertura delle perdite viene determinato applicando quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99.

### **Punto 18 - Modalità amministrative**

- 18.1 Le fatture per i corrispettivi relativi al servizio di vettoriamento sono emesse dal Gestore contraente con cadenza mensile ed i relativi pagamenti sono effettuati dal Richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
- 18.2 In caso di ritardato pagamento sono dovuti dal Richiedente, sull'importo fatturato, interessi moratori per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.
- 18.3 I dati relativi alle immissioni ed ai prelievi di energia elettrica e di potenza, in ogni ora e per ciascun punto di consegna e riconsegna, riferiti al periodo coperto dalla singola fattura, sono inviati dal Gestore contraente al Richiedente unitamente alla stessa, anche su supporto informatico.

### **Punto 19 - Riservatezza**

- 19.1 Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato preventivamente informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui trattamento e comunicazione siano strumentali alle finalità e alla causa del contratto medesimo.

### **Punto 20 - Decorrenza e durata**

- 20.1 Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dal ... . In mancanza di disdetta, da effettuarsi mediante comunicazione scritta al Gestore contraente almeno due mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

### **Punto 21 – Rinvio normativo**

- 21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità n. 13/99, nonché, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

**APPENDICE: MODALITÀ APPLICATIVE DELLA RICONCILIAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA VETTORIATA**

1. Ai fini della riconciliazione, per energia elettrica consegnata deve intendersi l'ammontare di energia elettrica misurata al punto di consegna per ciascuna ora, al netto delle perdite di trasporto, calcolate con le modalità indicate all'articolo 9 della deliberazione n.13/99.
2. Gli eccessi in consegna e gli eccessi di riconsegna, che avvengono in ore appartenenti alla stessa fascia oraria, sono compensati utilizzando i coefficienti posti sulla diagonale principale delle Tabelle 10 o 11 o 12 della deliberazione n.13/99, a seconda del tipo di impianto di produzione che consegna l'energia vettoriata.

Indicando con  $x_+^{Fi} > 0$  la somma degli eccessi di energia consegnata rispetto a quella riconsegnata in ore della fascia  $Fi$  e con  $x_-^{Fi} \leq 0$  la somma degli eccessi di energia riconsegnata rispetto a quella consegnata in ore della fascia  $Fi$ , il risultato della riconciliazione nella fascia è:

$$\begin{cases} X_+^{Fi} = \frac{(x_+^{Fi} * a_{ii} + x_-^{Fi})}{a_{ii}} & \text{se } x_+^{Fi} * a_{ii} > |x_-^{Fi}| \\ X_-^{Fi} = x_+^{Fi} * a_{ii} + x_-^{Fi} & \text{se } x_+^{Fi} * a_{ii} \leq |x_-^{Fi}| \end{cases}$$

dove  $a_{ii}$  è il coefficiente sulla riga  $i$ -esima e la colonna  $i$ -esima della relativa Tabella di scambio.

3. I saldi positivi e negativi ottenuti nelle diverse fasce sono compensati. A questo fine si individua il primo saldo  $X_+^{Fi}$  positivo tra i 4 saldi ottenuti dopo la riconciliazione intrafascia, considerando le fasce nell'ordine F1-F2-F3-F4. Tale saldo positivo è compensato con il primo saldo negativo individuato in modo analogo. Se sono da compensare un saldo positivo nella fascia FX,  $X_+^{FX}$ , ed uno negativo nella fascia FY,  $X_-^{FY}$ , dalla riconciliazione si ottiene il seguente risultato:

se  $X_+^{FX} * a_{XY} > |X_-^{FY}|$ : il saldo nella fascia FY si annulla e quello nella fascia FX diventa

$$X_+^{FX} = X_+^{FX} + \frac{X_-^{FY}}{a_{XY}}$$

se  $X_+^{FX} * a_{XY} \leq |X_-^{FY}|$ : il saldo nella fascia FX si annulla e della fascia FY diventa  $X_-^{FY} = X_-^{FY} + X_+^{FX} * a_{XY}$ .

dove  $a_{XY}$  è il coefficiente sulla riga X-esima e la colonna Y-esima della relativa Tabella di scambio.

Il meccanismo illustrato si ripete fino a quando residuano saldi di fascia o tutti positivi o tutti negativi.

Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni interfascia sono tutti positivi, ciascuno di essi viene valorizzato in F1; a questo fine il saldo finale positivo nella fascia FT, con FT=F2, F3, F4,  $X_+^{FT}$ , viene moltiplicato per il coefficiente  $a_{T1}$ , sulla riga T-esima e la prima colonna della tabella 11 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99.

Se i saldi diversi da zero che risultano al termine delle riconciliazioni intrafascia sono tutti negativi, ciascuno di essi viene valorizzato in F4; a questo fine il saldo finale negativo nella fascia FV, con FV=F1,F2, F3,  $X_-^{FV}$ , viene moltiplicato per il coefficiente  $a_{V4}$ , sulla riga V-esima e la quarta colonna della Tabella 11 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99.

Il saldo finale positivo o negativo viene attribuito a ciascun bimestre in proporzione all'energia elettrica consegnata nello stesso bimestre; ai quantitativi eccedentari si applica la disciplina dell'articolo 10, comma 2, della deliberazione dell'Autorità n. 13/99 facendo riferimento, per la determinazione dei parametri rilevanti, alla disciplina tariffaria in vigore nel bimestre stesso.

- 4 Nel caso di vettoriamento da più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna che riguardi impianti di generazione di tipo diverso – ai sensi dei punti w) x) e y) dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, - per la riconciliazione si applicano, tranne che per la valorizzazione dei saldi finali, coefficienti ottenuti come media ponderata dei corrispondenti coefficienti delle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione dell'Autorità n. 13/99 e successive modificazioni e integrazioni. La ponderazione è effettuata in base alla quota di pertinenza di ciascun tipo di impianto dell'energia complessivamente consegnata nell'anno nell'ambito del presente contratto di vettoriamento.
- 5 Su richiesta di una delle parti saranno effettuati pagamenti bimestrali a titolo di acconto sulle differenze tra l'energia elettrica consegnata e riconsegnata nell'ambito del presente contratto. Gli acconti sono determinati applicando la suddetta procedura di riconciliazione al periodo che inizia il primo giorno dell'anno e si conclude nell'ultimo giorno del bimestre.